



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 09 GIUGNO 2011

Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 6/2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.
Notificatore società Hod Assaf Steel LTD.
Notifica generale n. IL 004 / 22 11.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall'Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra Paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- l'art. 194 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", dedicato alle spedizioni transfrontaliere, stabilisce al comma 3 che il Ministero dell'Ambiente, con successivo decreto, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 259/93 deve disciplinare, tra l'altro, le spese amministrative poste a carico dei notificatori, ed al comma 4 del medesimo articolo che sino all'emanazione del decreto di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 370/1998;
- l'art. 196, comma 1, lett. f), del citato D. Lgs. 152/2006 prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;
- l'art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Vista la nota datata 18.04.2011 della società Sudamin Rohstoff GmbH - che agisce in qualità di intermediario del notificatore società Hod Assaf Steel LTD - ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.04.2011 con il n. 11004, con la quale è stato trasmesso il documento di notifica n. **IL 004 / 22 11** e l'allegato dossier, relativo alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti provenienti dallo Stato di Israele (IL) e prodotti dalla società Hod Assaf Steel LTD, individuati con i codici CER 10.02.07* e OCSE AA 010, per un quantitativo di **4.800** tonnellate suddiviso in 5 spedizioni via mare (cui corrispondono n. 240

Determinazione n. 152 del 09 giugno 2011: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 6/2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.

Notificatore società Hod Assaf Steel LTD. Notifica generale n. IL 004 / 22 11.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

trasporti su strada), destinati al recupero (R4) presso lo stabilimento della Società Portovesme S.r.l. ubicato a Portoscuso (CI);

Considerato che, in allegato al citato documento di notifica, è stata prodotta, tra l'altro, la documentazione sotto riportata e che sono state fornite le informazioni di seguito indicate:

- autorizzazione di potere con la quale la società Hod Assaf Steel LTD (produttore dei rifiuti/notificatore) conferisce alla società Sudamin Rohstoff GmbH (intermediario) il potere di agire in suo nome per la procedura di notifica e per i relativi movimenti;
- contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra il produttore dei rifiuti/notificatore, l'intermediario e la società Portovesme S.r.l. (destinatario dei rifiuti);
- schema di calcolo della garanzia finanziaria, prevista per un importo di € 282.000,00 e per un quantitativo di rifiuti garantito pari a 2.400 tonnellate;
- itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: Porto di Haifa (IL), presso il quale sono stoccati i rifiuti prodotti della società Hod Assaf Steel LTD – (Mar Mediterraneo) - Porto di Portoscuso > *per nave* / Porto di Portoscuso – stabilimento Portovesme S.r.l. presso Portoscuso (CI) > *per camion*;

Preso atto che lo Stato di Israele è un paese aderente alla Convenzione di Basilea ed alla decisione OCSE, per cui alla procedura in oggetto si applicano, altresì, le specifiche disposizioni procedurali contenute nel Titolo V del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Riscontrato che la società Portovesme S.r.l., destinataria dei suddetti rifiuti, è abilitata al trattamento/recupero e valorizzazione degli stessi mediante l'impianto Waelz, in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla stessa con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias n. 192 del 16.12.2009;

Dato atto che in data 27.04.2011, con nota prot. n. 11217, questa Amministrazione Provinciale - in qualità di autorità competente di destinazione – ha richiesto informazioni e documentazione integrativa al notificatore ed all'Autorità competente di spedizione dello Stato di Israele "*Ministry of Environment (IL) - Division of Hazardous Substances*", ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, punto 3, del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Vista la nota datata 03.05.2011 dell'Autorità competente di spedizione (Ns. prot. n. 12647 del 12.05.2011), nella quale si comunica a questa Amministrazione Provinciale che la garanzia finanziaria prestata per la notifica generale n. IL 004 / 22 11 verrà approvata a seguito dell'acquisizione del consenso di competenza dell'Autorità di destinazione;

Vista, altresì, la nota datata 18.05.2011 dell'intermediario società Sudamin Rohstoff GmbH (Ns. prot. n. 13372 del 19.05.2011), con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- nota datata 01.05.2011 dell'Autorità competente di spedizione, con la quale si comunica, al notificatore ed al destinatario dei rifiuti, che tale Autorità provvederà al rilascio della propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione di competenza dell'Autorità di destinazione;
- garanzia finanziaria n. 03/2011 del 19.04.2011, emessa dalla società Allianz Global Corporate & Specialty AG per conto del notificatore Hod Assaf Steel LTD e a favore dello Stato di Israele, stipulata per un quantitativo di rifiuti garantito pari a 2.400 tonnellate e per un importo di € 282.000,00;

Determinazione n. 152 del 09 giugno 2011: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 6/2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.

Notificatore società Hod Assaf Steel LTD. Notifica generale n. IL 004 / 22 11.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Dato atto che in data 20.05.2011, con nota prot. n. 13562, questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere al notificatore, all'Autorità competente di spedizione, all'intermediario ed al destinatario dei rifiuti copia del documento di notifica n. IL 004 / 22 11 con l'attestazione di avvenuto ricevimento, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Dato atto, altresì, che l'intermediario Sudamin Rohstoff GmbH ha provveduto a corrispondere alla Provincia di Carbonia Iglesias, per mezzo della società Portovesme S.r.l., le somme dovute a titolo di diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, quantificate in € 6.325,93, ai sensi dell'Allegato 4 al D.M. 370/1998;

Rilevato che la notifica generale n. IL 004 / 22 11 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dalle verifiche effettuate non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto;

Visti:

- la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e ss. mm. ii., ed in particolare il Titolo V dedicato alle importazioni nella Comunità da Paesi terzi;
- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare gli artt. 193, comma 7, 194 e 210 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 370/1998, e in particolare l'allegato disciplinante le modalità di determinazione delle spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 4;
- il Decreto Presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la dirigenza dell'Area dei "Servizi per la Tutela dell'Ambiente" e del Servizio di Protezione Civile dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, per la parte di competenza dell'Autorità di destinazione, il notificatore società **Hod Assaf Steel LTD** ad effettuare la spedizione transfrontaliera di **4.800** tonnellate di rifiuti solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da "*Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*" (codice CER 100207*, codice OCSE AA 010) di cui al documento di notifica n. **IL 004 / 22 11**, per un totale di n. **5** spedizioni via mare (cui corrispondono n. **240** trasporti su strada) e secondo l'itinerario indicato in premessa, destinati al recupero presso lo stabilimento della società Portovesme S.r.l. ubicato a Portoscuso (CI), in località Portovesme, S.P. 2 Km 16,5;
2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – **previo consenso di tutte le autorità interessate** - fino al **31.05.2012**, a far data dalla presente determinazione, ed è vincolata al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata

Determinazione n. 152 del 09 giugno 2011: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 6/2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.

Notificatore società Hod Assaf Steel LTD. Notifica generale n. IL 004 / 22 11.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

alla Società Portovesme S.r.l. con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias n. 192 del 16.12.2009;

3. di precisare che le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla società Hod Assaf Steel LTD del presente provvedimento e dopo l'acquisizione, da parte della medesima società, delle ulteriori autorizzazioni di competenza delle autorità interessate, nonché a seguito dell'assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, di quelle previste dal D. Lgs. 152/2006 e di quelle imposte dall'Autorità competente di spedizione;
4. di stabilire che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria n. 03/2011 del 19.04.2011, emessa dalla società Allianz Global Corporate & Specialty AG per conto del notificatore Hod Assaf Steel LTD e a favore dello Stato di Israele, stipulata per un quantitativo di rifiuti garantito pari a 2.400 tonnellate e per un importo di € 282.000,00, non è applicabile entro la data in cui ha inizio la spedizione notificata;
5. di prescrivere che si potrà procedere alla spedizione transfrontaliera dei quantitativi di rifiuti successivi alle prime 2.400 tonnellate a seguito dell'avvenuto recupero (R4) presso l'impianto Waelz dello stabilimento della Portovesme S.r.l. del primo quantitativo di rifiuti. A tal fine il notificatore, prima di procedere alle ulteriori spedizioni, dovrà trasmettere alla Provincia di Carbonia Iglesias, Area dei Servizi Ambientali, il certificato di avvenuto recupero dei rifiuti rilasciato dall'impianto;
6. di stabilire che la società Hod Assaf Steel LTD o, per suo conto, l'intermediario Sudamin Rohstoff GmbH, dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias - Area dei Servizi Ambientali (fax n. 0039 078133025), al Comune di Portoscuso (fax n. 0039 0781508728), all'ARPAS - Dipartimento di Carbonia Iglesias (fax n. 0039 07815110683), all'Agenzia delle Dogane - Sezione Operativa Territoriale di Portovesme (fax n. 0039 0781 509039) e al N.O.E. - Sezione di Cagliari (fax n. 0039 070403358), almeno **10 (dieci)** giorni prima della partenza dei rifiuti, la denominazione del vettore, la data e l'ora d'arrivo presso lo stabilimento della Società Portovesme S.r.l. sito in località Portovesme del Comune di Portoscuso (CI), specificando altresì il quantitativo trasportato;
7. di stabilire, a carico del vettore, che al suo ingresso nell'Unione Europea venga consegnata una copia del documento di movimento dei rifiuti al competente ufficio doganale di entrata;
8. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e in tal senso si dovranno osservare le indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto - provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose - da utilizzare;
9. di stabilire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, a carico della società Portovesme S.r.l. - quale titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti ubicato in località Portovesme del Comune di Portoscuso - l'obbligo di provvedere durante il periodo di validità della notifica, alla registrazione sistematica dei flussi in entrata e in uscita dei rifiuti e delle relative operazioni di recupero indicate nella notifica. Tali registrazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società ed essere trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias - Area dei Servizi Ambientali entro un

Determinazione n. 152 del 09 giugno 2011: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 6/2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.

Notificatore società Hod Assaf Steel LTD. Notifica generale n. IL 004 / 22 11.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

meze dal completamento dell'operazione di recupero notificata;

10. di affidare all'ARPAS – Dipartimento di Carbonia Iglesias, l'incarico di procedere all'effettuazione di campagne di analisi delle emissioni dei forni Waelz, atte a rilevare i parametri non rilevati in continuo, in concomitanza dell'utilizzo di cariche contenenti rifiuti avviati al recupero. Tali dati dovranno essere trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Carbonia Iglesias – Area dei Servizi Ambientali ed al Comune di Portoscuso;
11. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o la dannosità dell'attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Fulvio Bordignon

F.to Fulvio Bordignon

Resp. Proc. / Dott.ssa Lorena Casula F.to Lorena Casula
Resp. Serv. / Dott. Diego Cani F.to Diego Cani